

COMUNE DI POGGIO NATIVO



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

- INDICE -

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 - Finalità delle norme
- Art.2 - Competenze e responsabilità
- Art.3 - Sepoltura
- Art.4 - Trasporto per altri Comuni
- Art.5 - Trasporto per altri Stati
- Art.6 - Trasporto di ceneri e resti
- Art. 7 - I cimiteri
- Art. 8 - Ammissione nei cimiteri
- Art. 9 - Custodia
- Art.10 - Campi d'inumazione
- Art.11 –Camera mortuaria
- Art.12 - Ossario
- Art.13 - Disciplina d'ingresso
- Art.14 - Divieti

TITOLO II – INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE

CAPO I – DISPOSIZIONI COMUNI

- Art.15 - Autorizzazioni
- Art.16 – Servizi gratuiti
- Art.17–Perdite

CAPO II – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art.18–Inumazione
- Art. 19 – Tumulazione
- Art. 20 – Sepolture doppie
- Art. 21 – Tumulazione provvisoria
- Art. 22 – Tumulazione in loculi a concessione perpetua

CAPO III – ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

- Art. 23 – Esumazione
- Art. 24 – Estumulazione
- Art. 25 – Oggetti da recuperare

CAPO IV – CREMAZIONE

- Art.26- Creazione
- Art.27 – Affidamento delle ceneri
- Art.28 – Modalità di conservazione delle ceneri
- Art.29 – Luoghi di dispersione delle ceneri
- Art. 30 – Registri cimiteriali

TITOLO III – LE CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I – DISPOSIZIONI COMUNI

- Art.31 – Caratteristiche delle concessioni cimiteriali
- Art.32–Divieto di cessione del diritto di sepoltura
- Art. 33 – Obbligo dei concessionari
- Art. 34 – Reintegra in possesso per pubblica utilità

CAPO II – CONCESSIONE PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE E PER AREE DEMANIALI

SEZIONE I – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA INUMAZIONE

- Art.35 - Modalità di rilascio della concessione
- Art. 36 – Durata della concessione per inumazione
- Art. 37 – Diritto di sepoltura
- Art. 38 – Manutenzione
- Art. 39 – Prescrizioni

SEZIONE II – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TUMULAZIONE

- Art. 40 - Modalità di rilascio della concessione
- Art. 41 – Rilascio della concessione in assenza di salma (c.d. prevendita di loculi)
- Art. 42 – Tipologie di concessione per tumulazione
- Art. 43 - Durata della concessione per tumulazione
- Art. 44 – Diritto di sepoltura
- Art. 45 – Manutenzione
- Art. 46 – Prescrizioni

SEZIONE III – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AREE DEMANIALI

- Art. 47 - Modalità di rilascio della concessione
- Art. 48 – Condizioni per il rilascio
- Art. 49 - Durata della concessione di aree
- Art. 50 – Diritto di sepoltura
- Art. 51 – Tipi di concessione di aree
- Art. 52 – Destinatari della concessione
- Art. 53 – Carattere demaniale della concessione
- Art. 54 – Progettazione e costruzione di sepolture private
- Art. 55 – Garanzie
- Art. 56 – Rinvenimenti
- Art. 57 - Manutenzione delle sepolture private

TITOLO IV – SUBENTRO, RINUNCIA, DECADENZA

- Art. 58 – Subentro
- Art. 59 – Rinuncia alla concessione avente ad oggetto loculo o colombario
- Art. 60 – Rinuncia di area per sepoltura
- Art. 61 – Decadenza della concessione di area demaniale
- Art. 62 – Decadenza della concessione di tumulazione

TITOLO V – DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI PERPETUE, DI QUELLE DI DURATA SUPERIORE A 30 ANNI E DELLE CONCESSIONI PERDUTE

- Art. 63 – Disciplina delle concessioni perpetue e delle concessioni di durata superiore a 30 anni
- Art. 64 – Irreperibilità dell'atto di concessione

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I – NORME DI COMPORTAMENTO

- Art.65 - Disposizioni per i lavori all'interno dei cimiteri
- Art.66 - Introduzione e deposito di materiali e accesso
- Art.67–Ordine e vigilanza
- Art.68 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
- Art.69 - Comportamento all'interno dei cimiteri

CAPO II – SISTEMA TARIFFARIO

- Art. 70 – Tariffe: diritti e oneri delle concessioni
- Art. 71–Sanzioni
- Art. 72–Rinvio
- Art. 73–Entrata in vigore e pubblicità

ALLEGATI

- a. schema atto di concessione cimiteriale (inumazione)
- b. schema atto di concessione cimiteriale (tumulazione)
- c. richiesta esecuzione lavori

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e norme

Le norme del presente Regolamento sono poste in essere nell'osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie del 27/07/1934 n. 1265 e delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 285 del 10/09/1990.

Esse sono dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione e intendono disciplinare i servizi che, in ambito comunale, sono relativi alla Polizia Mortuaria quali la destinazione ed il trasporto dei cadaveri o parti di essi, la costruzione, custodia e gestione dei cimiteri, la concessione di manufatti e aree per la realizzazione di sepolture private nonché la loro vigilanza, la tumulazione, la cremazione e tutte le operazioni inerenti alla cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 - Competenze e responsabilità

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, o suo delegato.

I servizi di Polizia Mortuaria sono gestiti dal Comune con le funzioni e le forme individuate dal D.Lgs. n. 267/2000.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Art. 3 – Sepoltura

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 del D.P.R. n. 396 del 03/11/2000, sulla base dell'ordinamento dello Stato Civile.

Per quanto attiene alla sepoltura dei resti abortivi e dei feti si fa riferimento specifico al D.P.R. n. 285 del 10/09/90 - art. 7 comma 2 - 3 - 4 e art. 50 comma 1.

Art. 4 - Trasporto per altri Comuni

Il trasporto di salme e resti in un cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco o suo delegato, previa presentazione di istanza all'Ufficio Servizi Demografici, con decreto da comunicarsi al Sindaco del Comune dove deve avvenire la sepoltura e ai Sindaci dei comuni intermedi quando in essi si sosta per il tributo di specializzazioni.

Art. 5 - Trasporto per altri Stati

Il trasporto di salme per e da un altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti alla convenzione Internazionale di Berlino 10/02/1937, approvata con R.D. 01/07/1937 n.1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del D.P.R. n.285/90; nel secondo caso quelle di cui all' art. 29 del medesimo decreto.

Art. 6 - Trasporto di ceneri e resti

Per il trasporto di ceneri e resti mortali valgono le stesse disposizioni eccetto le misure precauzionali igieniche stabilite per le salme.

Art. 7 - I cimiteri

Il Comune garantisce il permesso di seppellimento ai sensi dell'art.337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27/07/1934 n.1265 nei seguenti cimiteri:

- Cimitero di Poggio Nativo capoluogo
- Cimitero di Monte Santa Maria

Art. 8- Ammissione nei cimiteri

1. E' vietato il seppellimento di cadaveri in un luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt.101 e seguenti del D.P.R.n. 285/90.

2. Nei cimiteri, sono ricevute, inumate e tumulate senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, salvo che sia richiesta altra destinazione i:

a) cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune di Poggio Nativo, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) cadaveri delle persone morte fuori del Comune di Poggio Nativo, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune di Poggio Nativo e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente in un cimitero del comune stesso;

d) nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 285/1990;

e) resti mortali delle persone sopra elencate ai punti a), b), c) e d);

f) resti mortali e le ceneri di persone che non siano state residenti nel territorio del Comune di Poggio Nativo, sia per il ricongiungimento nei casi di cui al successivo art. 20 sia a seguito di acquisto di colombario.

3. Possono essere ricevuti, inumati e tumulati a discrezione del Comune, e valutato il fabbisogno cimiteriale i:

- i) cadaveri delle persone già residenti a Poggio Nativo, ed ospitate, al momento del decesso, presso case di cure o di riposo ubicate in altri Comuni;
- ii) cadaveri delle persone che, pur non avendo la residenza a Poggio Nativo al momento della morte, chiedono di essere ricongiunte con la salma del coniuge o del convivente;
- iii) cadaveri delle persone che, non residenti, abbiano conseguito in vita la cittadinanza onoraria in virtù di particolari benemeritenze nei confronti della collettività di Poggio Nativo;

Art. 9 - Custodia

1. Nei cimiteri è assicurato il servizio di custodia. Il custode, incaricato di pubblico servizio, è tenuto al controllo dei sigilli dei feretri, riceve e conserva copia delle autorizzazioni di seppellimento e tiene un registro dove annota giornalmente tutte le operazioni cimiteriali elencate nell'art. 52 del D.P.R.n. 285/90, oltre a tutte le mansioni affidate dal Comune. Sarà cura e responsabilità del custode trasmettere all'Ufficio Cimiteri del Comune la documentazione ricevuta all'atto del seppellimento.

2. E' affidata altresì al custode la tenuta dei formulari relativi ai rifiuti cimiteriali.

Art. 10 - Campi d'inumazione

1. A norma dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934 n.1265, i cimiteri sono dotati di campo d'inumazione destinato alle inumazioni le cui misure e caratteristiche devono essere conformi a quanto dispone l'art. 68 del D.P.R.n. 285/90.

2. I segni funerari da apporre sulle sepolture nei campi comuni devono essere costruiti in pietra e devono avere altezza non maggiore di ml. 0,90. La sistemazione dei segni funerari nei campi comuni potrà essere eseguita soltanto dopo che il custode/addetto comunale avrà indicato il posto di seppellimento della salma, ed a seguito di presentazione di apposita istanza. I segni funerari apposti nei campi comuni rimarranno sulle sepolture sino all'esumazione dei resti mortali, dopo di che saranno rimossi a cura dell'Amministrazione, rimanendo nella disponibilità della stessa.

Art. 11 - Camera mortuaria

Il personale addetto al servizio cimiteriale deve mantenere una camera mortuaria convenientemente arredata per la deposizione del feretro prima del seppellimento. Il feretro potrà essere trattenuto per non più di 48 ore, in attesa che i familiari provvedano alla formalizzazione degli atti necessari alla tumulazione. In mancanza di essi il feretro verrà inumato nel campo d'inumazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 285/90. Durante la sosta del feretro dovrà essere assicurata adeguata custodia.

Art. 12 - Ossario

Il personale addetto al servizio cimiteriale deve mantenere un ossario comune, consistente in un manufatto destinato a raccogliere i resti provenienti dalle esumazioni ordinarie o dalle esumazioni straordinarie e cremazioni, quando non venga richiesta dai familiari altra destinazione.

Art. 13 - Disciplina d'ingresso

1. I cimiteri sono aperti al pubblico nei mesi, giorni ed orari affissi all'entrata dei cimiteri.
2. Per chi ha difficoltà deambulatorie e per le operazioni di carico e scarico è consentito l'accesso con automezzi, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio Cimiteri.

Art. 14 - Divieti

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo e, in particolare:
 - a) Effettuare coltivazioni di fiori e arbusti nelle tombe dei defunti esternamente al perimetro dell'area in concessione.
 - b) Sfregiare o danneggiare i muri, i monumenti, le lapidi e tutto ciò che si trova all'interno del cimitero.
 - c) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi, arredi, ecc..
 - d) Gettare fiori e rifiuti fuori dagli appositi contenitori.
 - e) Calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, spazi destinati alle inumazioni.
 - f) Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti.
 - g) Consumare cibi e bevande.
 - h) Vendere oggetti, distribuire o depositare materiale pubblicitario, offrire servizi.
 - i) Apporre targhe o altro materiale pubblicitario di imprese funebri all'interno dei cimiteri, in corrispondenza delle entrate e nelle aree circostanti di pertinenza.
 - l) Fare riprese fotografiche o filmate senza apposita autorizzazione.
2. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
 - 1) ai questuanti ed alle persone conducenti cani o altri animali;
 - 2) ai fanciulli minori di 10 anni non accompagnati da adulti.
3. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno dei Cimiteri comunali devono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco.
4. Il personale addetto alla custodia ed ai servizi cimiteriali è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.

5. In corrispondenza degli ingressi dei cimiteri comunali, nonché nelle aree esterne di pertinenza, è altresì vietata l'apposizione di tabelle di qualsiasi materiale, sia infisse nel terreno che appese ai muri di cinta, per l'affissione dei manifesti funebri ad opera di privati e/o imprese funebri. Sono permesse solo tabelle comunali che saranno messe a disposizione di qualsiasi impresa funebre. Eventuali tabelle private, poste agli ingressi dei cimiteri nonché nelle aree esterne di pertinenza, verranno rimosse ad opera del Comune, qualunque sia l'epoca di installazione, con oneri a carico del privato previa verifica di eventuali illeciti delle norme edilizie e vincolistiche.

TITOLO II
INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE
CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 15 - Autorizzazioni

Per tutte le operazioni di inumazione ed esumazione in campo d'inumazione; tumulazione ed estumulazione in loculi, colombari e tombe di famiglia sono necessarie le autorizzazioni rilasciate dagli Uffici comunali competenti, le quali verranno rilasciate previa richiesta presentata al protocollo comunale e pagamento delle relative tariffe vigenti.

Art. 16 - Servizi gratuiti

Ai sensi dell'art. 1 comma 7 bis del D.L. 27/12/2000 convertito in legge 28/02/01 n. 26 i servizi di inumazione ed esumazione nonché di tumulazione ed estumulazione sono gratuiti nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. Circostanze queste che devono essere necessariamente certificate dall'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune.

Art. 17 – Perdite

1. Qualora si verifica la fuoriuscita di sostanze organiche o forti esalazioni da loculi in concessione, i concessionari o i loro eredi, dovranno provvedere alla immediata verifica, riparazione o sostituzione dei feretri.
2. Ove i concessionari o i loro eredi non provvedessero entro i termini all'uopo notificati, l'Amministrazione interverrà direttamente per le opere necessarie al fine di rimuovere l'inconveniente igienico sanitario, rimanendo a totale carico dei concessionari o dei loro eredi medesimi le relative spese a norma di legge.
3. Ove, peraltro, non vi sia, per l'urgenza del caso, la possibilità di invitare preventivamente gli interessati, si provvederà d'ufficio analogamente a quanto stabilito al comma 2.

CAPO II
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 18 - Inumazione

1. Per inumazione si intende la deposizione del cadavere all'interno del feretro seppellito sotto terra. Le sepolture per inumazione vengono effettuate, previa autorizzazione alla sepoltura, per coloro che abbiano espressamente disposto in vita in tal senso e per i resti non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni ordinarie, nel rispetto delle modalità

indicate nel Capo XIV del D.P.R. n. 285/90 e negli spazi all'uopo destinati, in campo d'inumazione.

Art. 19 – Tumulazione

1. Per tumulazione si intende la deposizione del cadavere all'interno del feretro, di cassette contenenti i resti mortali e di urne cinerarie in opere murarie (loculi, tombe, cappelle, colombari), previa autorizzazione alla sepoltura e rilascio della apposita concessione cimiteriale nonché nel rispetto degli articoli 76 e 77 del D.P.R. n. 285/90.

Art. 20 – Sepolture doppie

Ogni salma deve essere inumata o tumulata separatamente, sia se trattasi di loculi comunali che di cappelle private, salvo i seguenti casi:

1. madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro e inumati o tumulati insieme;
2. possono essere tumulati in uno stesso loculo una salma (feretro), unitamente a ceneri (urna cineraria) o resti ossei (cassettina) di:
 - a. coniuge
 - b. madre / figlio/a
 - c. padre / figlio/a

Per i casi di cui al punto 2 si applica quanto previsto dall'art. 70. Qualora la sepoltura doppia avvenga durante la vigenza della concessione, questa non comporterà modifiche all'originaria scadenza della concessione.

Art. 21 - Tumulazione provvisoria

1. In caso di carenza di loculi, quelli già dati in concessione che per qualsiasi ragione e motivo non sono occupati dal feretro, potranno essere utilizzati per la tumulazione provvisoria di altri feretri, per i quali non sia possibile altra sistemazione. In tal caso al concessionario non è riconosciuto nessun onere economico. Il loculo utilizzato provvisoriamente verrà reso immediatamente libero, a cura e spese del Comune, nel caso di necessità di utilizzo da parte del concessionario.

2. Il Responsabile del competente Ufficio Servizi Cimiteriali adotta un provvedimento di concessione provvisoria, da intendersi come provvedimento ove è indicato il loculo provvisorio di tumulazione.

3. Una volta individuato il loculo definitivo, il Responsabile del competente Ufficio Servizi Cimiteriali adotta l'atto di concessione definitivo e lo comunica al concessionario.

4. L'atto di concessione definitivo ha una durata di trenta (30) anni a decorrere dall'adozione dell'atto di concessione provvisorio, ed individua il loculo ove tumulare definitivamente il feretro.
5. E' ammessa altresì la tumulazione provvisoria per le salme in attesa di sistemazione definitiva in altro cimitero. Tale tumulazione comporta il pagamento di una quota mensile di euro 50,00 (euro cinquanta/00) in rate mensili anticipate a decorrere dalla data di tumulazione provvisoria.

Art. 22 – Tumulazione in loculi a concessione perpetua

1. Nel caso di loculi a concessione perpetua, il titolare della concessione e/o coloro che sono subentrati nella concessione, possono chiedere che il loculo venga utilizzato per la tumulazione del/della figlio/a o del/della nipote del feretro originariamente tumulato.
2. La tumulazione può essere autorizzata solo previo consenso unanime del concessionario/i e/o di coloro che sono subentrati nella concessione.
3. La nuova tumulazione determina l'estumulazione del feretro originariamente tumulato, e quindi l'estinzione della concessione perpetua, ai sensi dell'art. 24 lett. b) comma 2. La tumulazione si perfeziona, per mezzo di rilascio di nuova concessione a tempo determinato, della durata di trenta (30) anni, non rinnovabili.
4. In tale caso, gli oneri di concessione sono ridotti del 25% rispetto a quelli indicati nelle tariffe di cui all'art. 70 del presente regolamento.

CAPO III

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 23 - Esumazione

Le esumazioni vengono effettuate nel rispetto delle modalità indicate nel Capo XVII del D.P.R. n. 285/90 e si suddividono in esumazioni ordinarie e straordinarie:

a)esumazioni ordinarie:

Se eseguite d'ufficio dopo un decennio dalla inumazione. Tali operazioni sono effettuate previo preavviso ai parenti più prossimi e mediante appositoavviso esposto nella bacheca cimiteriale almeno 6 mesi prima.Le fosse liberate dai resti del feretro saranno utilizzate per nuove inumazioni.Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

I resti mortali delle salme esumate sono riposte nell'ossario comune in appositi contenitori, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda per tumularli nei colombari (art. 19) o cremati (art. 26 lett. b).

Trattandosi giuridicamente di "sepolcri privati" le spese per l'esumazione ordinaria saranno a totale carico degli eredi del defunto.

b)esumazione straordinaria:

Le salme possono essere esumate, prima del prescritto turno di rotazione (10 anni), solo:

- 1) dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;
- 2) per volontà privata dei familiari fino al 3° grado di parentela, previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato, per il trasferimento ad altra sepoltura o per cremazione. La esumazione, in questo caso, avverrà a cura del custode cimiteriale e con oneri a totale carico dei richiedenti e secondo le prescrizioni dettate dal D.P.R. n. 285/90.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- quando si tratti di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il Dirigente medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda A.S.L. competente dichiarerà che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 24– Estumulazione

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:

a) estumulazioni ordinarie:

Quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato e comunque dopo che siano trascorsi almeno trenta anni dalla tumulazione del feretro. Tali operazioni sono effettuate previo preavviso ai parenti più prossimi se reperibili, mediante apposito avviso affisso all'Albo Pretorio on-line del Comune di Poggio Nativo e nella bacheca cimiteriale, nonché avviso posto sul monumento funerario almeno 6 mesi prima.

I loculi liberati dai resti del feretro torneranno nella disponibilità del Comune e saranno utilizzati per nuove tumulazioni.

Le estumulazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

I resti mortali delle salme estumulate sono riposte nell'ossario comune in appositi contenitori, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda per tumularli nei colombari (art. 19) o cremati (art. 26 lett. b).

Trattandosi giuridicamente di “sepolcri privati” le spese per l'estumulazione ordinaria saranno a totale carico degli eredi del defunto.

b) estumulazioni straordinarie:

Le salme possono essere estumulate, prima del prescritto turno di rotazione (30 anni), solo:

- 1) dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;
- 2) per volontà privata dei familiari fino al 3° grado di parentela, previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato, per il trasferimento ad altra sepoltura o per cremazione. La estumulazione, in

questo caso, avverrà a cura del custode cimiteriale e con oneri a totale carico dei richiedenti e secondo le prescrizioni dettate dal D.P.R. n. 285/90. I loculi liberati dai resti del feretro torneranno nella disponibilità del Comune e saranno utilizzati per nuove tumulazioni.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite estumulazioni straordinarie:

- nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- quando si tratti di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il Dirigente medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda A.S.L. competente dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Per le concessioni perpetue, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803, l'estumulazione determina l'estinzione della concessione perpetua per esaurimento della finalità per cui era stata richiesta ed ottenuta. In tal caso il loculo ritorna nella disponibilità del Comune, e non trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 59 del presente regolamento.

3. Qualora l'estumulazione per decorrenza dei termini della concessione evidenzia la necessità d'inumazione, ai fini della completa mineralizzazione della salma, il feretro sarà inumato a cura e spese del Comune nei riquadri di terreno destinati a tale modalità di sepoltura, secondo le prescrizioni stabilite dal D.P.R. n. 285/90. In tal caso gli aventi titolo potranno richiedere in sostituzione di tale operazione la cremazione a loro totale spesa, ai sensi dell'art. 26 lettera b).

Art. 25 – Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso all'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune di Poggio Nativo ed al custode al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti previa registrazione e sottoscrizione di ricevuta.

In mancanza di richiesta, gli oggetti preziosi o i ricordi personali che fossero rinvenuti seguono i resti mortali.

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private al momento delle esumazioni o estumulazioni, se non richiesti da chi dimostri di averne titolo, passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale del Cimitero o altrimenti alienarle.

Le croci, le lapidi e i copri tomba potranno essere ceduti gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta, per collocarle immediatamente sulla sepoltura di qualche parente che ne sia

sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Sono conservate a cura del Comune le opere di pregio artistico e storico chiaramente abbandonate dai legittimi concessionari.

CAPO IV

CREMAZIONE

Art. 26 - Cremazione

1. Per tutto ciò che contempla la cremazione si fa riferimento alla Legge 30 Marzo 2001 n.130 ed agli artt.79, 80 e 81 del D.P.R.n. 285/90.

2. Sono individuate due tipologie di cremazioni:

a) cremazione di cadaveri:

La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile sulla base della volontà espressa dal defunto in vita, del coniuge o del parente più prossimo individuato a norma degli artt. 74 e seguenti del C.C..

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di presa sicura e duraturi, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile. L'urna dovrà avere dimensioni non superiori a cm. 18 di larghezza, cm. 18 di lunghezza o cm. 18 di diametro e cm. 28 di altezza.

b) cremazione di resti mortali e di ossa:

Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione delle esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni, o di estumulazioni ordinarie allo scadere della concessione o dopo un periodo di 30 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dall'Ufficiale di Stato Civile.

Art. 27 – Affidamento delle ceneri

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà: coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della Legge 131/2001.

L'affidamento dell'urna cineraria è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile, previa presentazione di apposita istanza, nel quale il soggetto affidatario dichiara il luogo di

conservazione dell'urna, coincidente con la residenza legale dell'affidatario stesso o, diversamente, nell'abitazione indicata, impegnandosi ad adottare tutte le misure idonee ad evitare la profanazione dell'urna. Tale autorizzazione viene consegnata al soggetto affidatario, e trasmessa in copia all'Ufficio Servizi Cimiteriali, al Comune in cui è avvenuto il decesso ed al gestore dell'impianto di cremazione.

Art. 28 – Modalità di conservazione delle ceneri

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a. tumulata:

1. la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale (colombario), in sepoltura di famiglia o in loculo anche in presenza di un feretro (v. art. 20);
2. la durata della tumulazione in colombario è prevista in anni 50 (cinquanta);
3. la tumulazione in sepoltura di famiglia è per il periodo residuo della concessione.

b. inumata in area cimiteriale:

1. l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri;
2. la durata dell'inumazione è prevista in anni 5 (cinque). Al termine del periodo di inumazione le ceneri potranno essere restituite ai parenti o agli aventi diritto solo se materialmente distinguibili dalla terra e, conseguentemente, recuperabili come tali;
3. le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di ml. 0,30 x 0,30, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a ml. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di ml. 0,50 tra l'urna ed il piano di campagna del campo;
4. ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo e/o metallico con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, a cura e spese del concessionario;
5. l'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da facilitare la dispersione delle ceneri nel terreno entro il periodo di inumazione.

c. affidata al soggetto affidatario ai sensi dell'art. 27.

Art. 29 – Luoghi di dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a. in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- b. in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;

- c. nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- d. nei fiumi, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- e. in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- f. in aree private, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi.

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a seguito di presentazione al protocollo del Comune di apposita istanza, ove il richiedente affidatario indica esattamente il luogo di dispersione. L'autorizzazione è in triplice copia, che viene consegnata al soggetto affidatario, all'Ufficio Servizi Cimiteriali e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso.

Art. 30 – Registri cimiteriali

Viene predisposto per i casi di agli artt. 27 e 28 lettera c) e dell'art. 29 apposito registro da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile nel quale sono riportati:

1. le generalità dell'affidatario e sua residenza;
2. il luogo di conservazione dell'urna cineraria;
3. le generalità del defunto complete di data di nascita e di morte;
4. il luogo di dispersione delle ceneri.

**TITOLO III
LE CONCESSIONI CIMITERIALI**

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 31 - Caratteristiche della concessione cimiteriale

1. La concessione con la quale il Comune concede ad una o più persone, fisiche o giuridiche, un'area demaniale ai fini della realizzazione di un sepolcro per la tumulazione del concessionario e della sua famiglia, oppure l'uso di un loculo e/o fossa e/o colombario realizzati dal Comune per la tumulazione/inumazione del feretro/resti mortali/urna cineraria, ubicati all'interno del cimitero è costituita dall'**atto di concessione**, adottato dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, e dalla **convenzione di concessione**, sottoscritta dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali e dall'avente titolo.
2. L'atto di concessione e la convenzione di concessione possono essere contenuti anche in un unico documento.

Art. 32 - Divieto di cessione del diritto di sepoltura

Ai sensi dell'art. 92 comma 4 del DPR 285/90 è vietato cedere a terzi il diritto di sepoltura, per qualsiasi titolo o causa.

Art. 33 - Obbligo dei concessionari

Il concessionario deve mantenere a sua cura e spese per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione e di decoro, adeguato al luogo sacro, i manufatti realizzati o concessi.

Art. 34 – Reintegra in possesso per pubblica utilità

E' facoltà del Comune ritornare in possesso di qualunque area o manufatto dato in concessione, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero, e per qualunque altra ragione di sicurezza, viabilità o interesse pubblico. Verificandosi questo caso il Comune assegnerà al concessionario altra area od altro manufatto, provvedendo a far eseguire a sue spese la ricostruzione dell'opera e il trasporto delle salme e dei resti mortali.

CAPO II

CONCESSIONE PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE E PER AREE DEMANIALI

SEZIONE I – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA INUMAZIONE

Art. 35 - Modalità di rilascio della concessione

1. Per le inumazioni in campi comuni, la concessione è costituita dalla autorizzazione al seppellimento, che individua la salma da inumare e viene rilasciata previo pagamento dei diritti di sepoltura di cui all'art. 70, dal verbale di sepoltura, dall'atto di concessione e dalla scrittura privata per la convenzione di concessione di sepoltura privata a terra (inumazione) controfirmata dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali ed all'avente titolo o dagli aventi titolo, che assumono la qualità di concessionario/i a tutti gli effetti di legge. La inumazione può comunque essere eseguita nelle more della sottoscrizione della scrittura privata di concessione di sepoltura a terra (inumazione).
2. Entro 3 (tre) mesi dal rilascio della autorizzazione al seppellimento il/i concessionario/i è/sono tenuto/i ad attivarsi e recarsi presso l'Ufficio Cimiteri del Comune di Poggio Nativo per sottoscrivere la scrittura privata per la convenzione di concessione di sepoltura a terra (inumazione) previo pagamento degli oneri di concessione di cui all'art. 70. Per ogni mese di ritardo nel pagamento degli oneri di concessione, a partire dal quarto mese dalla inumazione si applica una penale di 50,00€/mese.
3. Decorso il termine di 8 (otto) mesi dalla inumazione il Comune può agire anche giudizialmente, previa diffida, al fine di imporre gli adempimenti di cui al precedente comma e, di recuperare gli oneri e le eventuali penali maturate e maturande.

Art. 36 - Durata della concessione per inumazione

La concessione per inumazione ha una durata di **10 (dieci) anni** decorrenti dalla inumazione, e non è rinnovabile.

Art. 37 - Diritto di sepoltura

Il diritto di sepoltura è riservato esclusivamente alla salma individuata nella autorizzazione al seppellimento.

Art. 38 - Manutenzione

La manutenzione ordinaria delle fosse utilizzate per la inumazione, spetta al concessionario ed ai suoi eredi, quella straordinaria al concedente.

Art. 39 - Prescrizioni

Entro sei mesi dalla inumazione, la tomba a terra dovrà essere rivestita dal cippo, che riporti le generalità del defunto.

SEZIONE II – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TUMULAZIONE

Art. 40 - Modalità di rilascio della concessione

1. Per le tumulazioni in loculi o colombari, la concessione è costituita dalla autorizzazione al seppellimento, che individua la salma da tumulare e viene rilasciata previo pagamento dei diritti di sepoltura di cui all'art. 70, dal verbale di sepoltura che individua il loculo di tumulazione, dall'atto di concessione e dalla scrittura privata per la convenzione di concessione di sepoltura privata in loculo/colombario (tumulazione) controfirmata dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali e dall'avente titolo o dagli aventi titolo, che assumono la qualità di concessionario/i a tutti gli effetti di legge. La tumulazione può comunque essere eseguita nelle more della sottoscrizione della scrittura privata di concessione di sepoltura privata in loculo/colombario (tumulazione).
2. Entro 3 (tre) mesi dal rilascio della autorizzazione al seppellimento il/i concessionario/i è/sono tenuto/i ad attivarsi e recarsi presso l'Ufficio Cimiteri del Comune di Poggio Nativo per sottoscrivere la scrittura privata per la convenzione di concessione di sepoltura privata in loculo/colombario (tumulazione) previo pagamento degli oneri di concessione di cui all'art. 70. Per ogni mese di ritardo nel pagamento degli oneri di concessione, a partire dal quarto mese dalla tumulazione si applica una penale di 50,00€/mese.
3. Decorso il termine di 8 (otto) mesi dalla tumulazione il Comune può agire anche giudizialmente, previa diffida, al fine di imporre gli adempimenti di cui al precedente comma e, di recuperare gli oneri e le eventuali penali maturate e maturande.
4. I precedenti commi 2 e 3 si applicano anche nel caso di tumulazione provvisoria di cui al precedente art. 21.

Art. 41 – Rilascio della concessione in assenza di salma (c.d. prevendita di loculi)

1. In deroga alla previsione di cui al precedente art. 40, l'atto di concessione può essere adottato anche se la salma non è in presenza (c.d. prevendite) solo previa delibera di Giunta Comunale che individui il cimitero, blocco loculi interessati ed autorizzi la prevendita dei loculi.
2. **La durata della concessione in assenza di salma è di trenta (30) anni a decorrere dalla sepoltura, e comunque per non più di quaranta (40) anni dal rilascio della concessione.**
3. Nel caso in cui il termine dei trenta (30) anni decorrenti dalla effettiva sepoltura ecceda il termine di quaranta (40) anni dall'adozione dell'atto di concessione, il concessionario è tenuto a rendere disponibile il loculo per altra sepoltura oppure a rinnovarla per la durata strettamente necessaria al raggiungimento dei trenta (30) anni dalla effettiva sepoltura, alle tariffe vigenti al momento del rinnovo per una quota pari a 1/30 per ogni anno di rinnovo.
4. Le condizioni, i termini e le modalità del rilascio dell'atto di concessione e del pagamento dei diritti e degli oneri concessori, è stabilito nella delibera di Giunta Comunale di cui al comma 1, la

quale può prevedere la concessione della prevenida anche a favore di coloro che non sono residenti nel Comune in deroga a quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.

Art. 42 – Tipologie di concessione per tumulazione

1. Le concessioni per tumulazione, possono avere ad oggetto:

- loculi realizzati dal Comune, per la tumulazione di feretri;
- colombari realizzati dal Comune, per la tumulazione dei resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni ordinarie o ceneri provenienti da cremazioni.

2. E' vietato qualsiasi altro uso.

Art. 43 - Durata della concessione per tumulazione

1. La concessione per tumulazione che ha ad oggetto loculi ha una durata di **trenta (30) anni** dal giorno della tumulazione, e non è rinnovabile.

2. La concessione per tumulazione che ha ad oggetto colombari ha durata di **cinquanta (50) anni** dal giorno della tumulazione, e non è rinnovabile.

Art. 44 - Diritto di sepoltura

Il diritto di sepoltura è riservato esclusivamente alla salma o ai resti ossei o alle ceneri individuati nell'autorizzazione al seppellimento.

Art. 45 - Manutenzione

La manutenzione ordinaria dei loculi e dei colombari utilizzati per la tumulazione spetta al concessionario ed ai suoi eredi, quella straordinaria al concedente.

Art. 46 - Prescrizioni

Entro sei mesi dalla tumulazione, il loculo dovrà essere rivestito da una lapide che riporti le generalità del defunto.

SEZIONE III – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AREE DEMANIALI

Art. 47 - Modalità di rilascio della concessione

1. Gli aventi diritto (residenti o proprietari di una abitazione nel territorio comunale) possono presentare, in qualsiasi momento dell'anno, la richiesta di concessione di area demaniale. L'Ufficio Cimiteri provvede ad inserirla nelle relative graduatorie, predisposte in relazione al tipo di area richiesta ed al cimitero scelto, e formulate in base all'ordine cronologico dell'acquisizione delle domande al protocollo generale.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, appena si rende disponibile un'area da concedere all'istante, scorre la graduatoria e, con propria determinazione, individua l'area oggetto di concessione approvando contestualmente lo schema dell'atto pubblico, contenente sia la concessione sia la convenzione di concessione. Tale atto contiene altresì le condizioni e le norme che regolano i diritti scaturiti dalla concessione, la durata e l'obbligo all'osservanza delle norme e condizioni stabilite dal D.P.R. n. 285/90 e dal presente Regolamento. La stipula dello stesso è subordinata al pagamento di una tariffa deliberata dagli organi comunali e vigente al momento del rilascio.

3. L'atto, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Cimiteriale e dal concessionario, è in forma pubblica, rogato dal Segretario comunale oppure dal Notaio, a scelta del concessionario. Le spese relative alla stipula e registrazione dell'atto sono a totale carico del concessionario.

Art. 48- Condizioni per il rilascio

1. Condizione necessaria per il rilascio della concessione è la non titolarità di altre sepolture private. Tale obbligo può essere derogato qualora il concessionario si obbliga a liberare e restituire le eventuali concessioni precedenti al momento del trasferimento delle salme nella nuova sepoltura (tomba di famiglia), con spese a totale carico del concessionario. In tal caso si applica quanto disposto all'art. 59.

Art. 49 - Durata della concessione di aree

Le concessioni di aree hanno validità temporanea di **anni 99 (novantanove)**. È facoltà dell'Ufficio Cimiteri autorizzare il rinnovo della concessione per la durata massima di ulteriori 30 anni, previo pagamento del relativo canone di concessione di rinnovo di cui all'art. 70.

Art. 50 - Diritto di sepoltura

Il diritto di sepoltura è riservato alla persona del concessionario e ai suoi parenti e affini entro il terzo grado, salvo deroga verso altre persone menzionate al momento della concessione.

Negli spazi di sepolture concesse a enti, corporazioni, fondazioni, comunità, associazioni ed istituti si possono tumulare solo le salme di persone ad esse iscritte o di essi facenti parte.

Art. 51 - Tipi di concessione di aree

Le concessioni cimiteriali di aree previste nei cimiteri del Comune di Poggio Nativo, a seconda del tipo di sepoltura, sono:

- aree per cappelle gentilizie isolate e/o unite;
- aree per sepolcreti;

- aree per tombe all'inglese.

Art. 52 - Destinatari della concessione

Le aree per sepolture private possono essere concesse

- a) a una o più persone;
- b) a enti, corporazioni, fondazioni, comunità, istituti e associazioni.

Art. 53 - Carattere demaniale della concessione

1. La concessione non dà diritto alla proprietà.
2. Il diritto di realizzare una costruzione su demanio comunale, ai sensi dell'art. 952 del c.c., non è suscettibile di possesso. Il diritto di consistenza reale è temporaneo in quanto ha la stessa limitata durata della concessione del bene demaniale su cui insiste il manufatto, e si estingue a norma dell'art. 953 del c.c. con la revoca e/o decadenza della concessione o per la scadenza del termine di durata della stessa, con conseguente incremento per accessione della proprietà del Comune.

Art. 54 - Progettazione e costruzione di sepolture private

1. Entro e non oltre 12 (dodici) mesi decorrenti dalla stipula dell'atto di cui all'art. 47 l'interessato deve presentare al competente Sportello Unico per l'Edilizia il progetto dell'opera che intende realizzare, corredato dai prescritti nulla osta/autorizzazioni sovracomunali, a firma di un tecnico abilitato e nel rispetto sia planimetrico che volumetrico di quanto riportato nell'atto di concessione.
2. Il concessionario deve iniziare la costruzione del manufatto (sepolcreto o cappella) entro un anno dal rilascio del Permesso di Costruire, ed ultimare l'opera completata in ogni sua parte, compresi tutti i rivestimenti, entro tre anni dalla data di inizio lavori. Resta fatta salva la possibilità di concedere proroghe semestrali per gravi e comprovati motivi da parte dello S.U.E. comunale.
3. I termini di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono perentori, ed il mancato rispetto di essi determina decadenza della concessione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all'accertamento del rispetto dei suddetti termini ed alla verifica della conformità dell'opera a quanto autorizzato.
4. La tumulazione è consentita solo dopo l'ultimazione dei lavori e presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) allo S.U.E. comunale.
5. I singoli progetti di costruzione di sepolcreti e cappelle gentilizie debbono essere autorizzati dal Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia, previo parere del Responsabile del Servizio Cimiteriale, osservate le norme in materia urbanistica e vincolistica, del vigente Regolamento Edilizio, le disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e della Circolare del Ministero della

Sanità n. 24 del 24.06.1993 e s.m.i.e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento. Non sono ammesse varianti in corso d'opera comportanti modifiche della superficie utile, pena decadenza della concessione.

6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. L'altezza delle cappelle non deve superare i mt. 4,00 alla gronda e possono essere previsti al massimo 8 loculi in elevazione e 16 ossari.

7. Il concessionario è responsabile della stabilità delle terre allo stesso concesse ed a quelle immediatamente adiacenti. In deroga a quanto previsto nel presente comma, l'Amministrazione può prevedere l'appoggio del muro perimetrale di una cappella o di un sepolcro a quello di un altro monumento funerario esistente a confine, previa realizzazione di giunto tecnico di dilatazione e acquisizione dell'autorizzazione del concessionario confinante ad opera del richiedente, nonché in accordo alle disposizioni del c.c.. In tal caso l'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni provocati dal concessionario al confinante.

8. Le pareti perimetrali delle cappelle gentilizie devono essere realizzate in cemento armato dello spessore minimo di cm. 20, o in muratura di mattoni pieni dello spessore minimo di cm. 30 legati con malta cementizia e comunque di dimensioni adeguate alle norme di costruzione vigenti, con la relativa verifica strutturale. L'area interna centrale della cappella deve essere assolutamente libera da qualsiasi costruzione. Eventuali altari, sarcofagi, ornamenti, sculture, ecc., potranno essere posti in modo da non impedire l'operatività dell'elevatore alzaferetri. La luce netta dell'ingresso alla cappella, deve avere la dimensione minima di mt. 1,00. Eventuali botole di accesso a loculi interrati devono avere la chiusura carrabile, in modo da sopportare un carico uniforme di almeno 500 Kg/mq. I loculi sia di sepolcreti, sia di cappelle, devono essere realizzati, oltre che separati per assicurare le tumulazioni singole per ogni feretro, in cemento armato, con pareti di spessore non inferiore a cm. 12. La portata del carico su soletta deve essere di almeno 250 Kg/mq. Le pareti dei loculi devono presentare caratteristiche di impermeabilità e duratura ai liquidi e gas, gli stessi devono risultare a perfetta tenuta ed il loro piano dev'essere inclinato verso l'interno onde evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi. I rivestimenti dei monumenti funerari e dei loculi possono essere realizzati con marmi o pietre naturali di natura pregiata. È vietato l'uso di pietra arenaria, tufo e pietre sfaldabili, e comunque le caratteristiche dei rivestimenti dovranno essere adeguate nello stile a quelle già esistenti sui monumenti funerari limitrofi. La lastra di copertura della botola di accesso all'interno del sepolcro, deve essere dello stesso materiale del rivestimento dello spessore max di cm. 3. Si fa divieto assoluto di utilizzare lastre di copertura in

cristallo. La tipologia dei rivestimenti dovrà essere preventivamente concordata con il Responsabile del Servizio Cimiteriale, all'atto della redazione del verbale di inizio lavori.

9. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, munendosi preventivamente delle prescritte autorizzazioni. I concessionari dovranno attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni previste nell'atto di autorizzazione alla costruzione ed alle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. Il cantiere dovrà essere provvisto di apposita tabella ben visibile con indicazione dell'opera, del nominativo del committente, del progettista e delle ditte esecutrici, completi degli indirizzi. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

Art. 55 - Garanzie

1. Il rilascio del Permesso di Costruire per l'esecuzione dei lavori occorrenti alla costruzione di manufatti sepolcrali o tombe, da parte di privati, è subordinato, al fine di tenere indenne l'Amministrazione da eventuali danni arrecati dal Concessionario nell'esecuzione delle opere, al versamento da parte del concessionario di un deposito di garanzia (versamento con bonifico bancario o comunque con strumento tracciabile, oppure fidejussione assicurativa o bancaria) pari al 10% del costo preventivato dell'opera.

2. Tale garanzia verrà svincolata al momento della conclusione dei lavori, previa verifica dell'assenza di cause ostative da parte del Responsabile del Servizio Cimiteriale. Tale cauzione verrà incamerata dal Comune nel caso in cui le prescrizioni non siano state rispettate o siano derivati danni dalla esecuzione delle opere, oppure nel caso in cui si verifichi una situazione di decadenza. Resta fatto salvo il diritto al maggior risarcimento.

Art. 56 - Rinvenimenti

Qualunque oggetto rinvenuto negli scavi o nelle demolizioni, marmi, pietre e simili sono di esclusiva proprietà del Comune.

L'esecutore dei lavori deve darne immediato avviso del rinvenimento all'Ufficio Cimiteri, sospendendo i lavori stessi fino a quando l'ufficio predetto non ne abbia autorizzato la prosecuzione.

L'esecutore è responsabile delle eventuali manomissioni o dispersioni, che si verifichino per colpa sua o dei suoi dipendenti.

Art. 57 - Manutenzione delle sepolture private

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, ai loro eredi ed agli aventi titolo.

Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.

2. Per le variazioni di carattere ornamentale, per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione che non alterino l'opera in alcuna parte, è necessario ottenere l'autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio Cimiteriale, previa presentazione di apposita istanza corredata da:

- relazione tecnica
- documentazione fotografica.

3. Le istanze relative alla manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro e consolidamento dovranno essere presentate allo Sportello Unico per l'Edilizia, corredate di progetto redatto da tecnico abilitato ed a firma dal concessionario, eredi o aventi causa.

4. Il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, alla realizzazione di ogni intervento che si rendesse necessario per opere di sicurezza atte a tutelare l'incolumità pubblica e privata, per cause determinate dal proprio insediamento costruttivo o comunque ad esso connesse. Ove vi fosse inottemperanza da parte del concessionario, l'esecuzione dei lavori sarà fatta d'ufficio dall'Amministrazione Comunale che provvederà ad addebitare le relative spese in danno a carico del concessionario.

5. Nel caso in cui il monumento funerario sia dichiarato inidoneo, da parte del Responsabile del Servizio Cimiteriale, alla tumulazione di salme o resti mortali o ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro 6 (sei) mesi.

TITOLO IV

SUBENTRO, RINUNCIA, DECADENZA

Art. 58 - Subentro

In caso di decesso del concessionario subentrerà nella concessione l'erede o gli eredi i quali sono tenuti a darne comunicazione scritta all'Ufficio Cimiteriale, chiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione a loro o e, se sono più di uno, designando uno fra essi che assuma verso il Comune gli obblighi inerenti la concessione stessa. Tale variazione dell'intestazione varrà solamente ai fini amministrativi della concessione, non comportando modifiche alla durata e agli aventi diritto alla sepoltura, che rimarranno invariati rispetto all'atto originario. Pertanto, nel caso di subentro nelle concessioni per tumulazione ed inumazione, non sarà ammessa la tumulazione ed inumazione di altro feretro diverso da quello indicato nel relativo atto concessorio. Nel caso invece di concessioni di aree demaniali, il diritto di sepoltura continuerà ad essere riservato solo ed esclusivamente ai familiari dell'originario concessionario, così come individuati all'art. 50.

Art. 59 – Rinuncia alla concessione avente ad oggetto loculo o colombario

1. La rinuncia alla concessione avente ad oggetto un loculo od un colombario è richiesta dal concessionario o da coloro che sono subentrati nella concessione per mezzo di dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 ed è autorizzata dal Comune, sussistendone i presupposti di legge. Essa determina la retrocessione dell'oggetto della concessione al Comune e l'obbligo di rendere immediatamente disponibile il loculo per altra concessione.
2. Il concessionario avrà diritto al rimborso del 50% della somma pagata al momento della concessione, solo ed esclusivamente laddove la rinuncia intervenga nei primi 5 anni dal rilascio della medesima concessione.

Art. 60 - Rinuncia di area per sepoltura

1. La rinuncia alla concessione avente ad oggetto un'area demaniale è richiesta dal concessionario o da coloro che sono subentrati nella concessione per mezzo di dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 ed è autorizzata dal Comune, sussistendone i presupposti di legge. Essa determina la retrocessione dell'oggetto della concessione al Comune e l'obbligo di rendere immediatamente disponibile l'area oppure disponibile/i il/i loculo/i per altra concessione/i.
2. Nel caso in cui la rinuncia intervenga prima dell'inizio dei lavori, il concessionario avrà diritto al rimborso della somma pagata al momento della concessione, al netto di una penale del 30% sull'importo versato.

3. Nel caso invece in cui la rinuncia intervenga dopo l'ultimazione del manufatto, e il Comune abbia interesse a mantenere le opere ivi realizzate, il concessionario avrà diritto al rimborso pari alla minor somma tra quanto speso e documentato per la realizzazione del manufatto (senza rivalutazione monetaria), e l'aumento di valore che sarà stimato dall'Ufficio Cimiteriale al momento della riconsegna del manufatto. In tale caso le opere realizzate dal concessionario verranno acquisite al patrimonio Comunale ed i termini e le modalità per la nuova concessione verranno stabiliti con apposita determina dirigenziale. Se invece il Comune non ha interesse al mantenimento delle dette opere, il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso ed è tenuto a demolire le suddette opere e liberare l'area a propria cura e spese. Qualora questo non vi provveda, la demolizione avverrà a cura dell'Amministrazione e a spese del concessionario in danno.

Art. 61 - Decadenza della concessione di area demaniale

1. La decadenza della concessione è dichiarata nei casi espressamente previsti dalla legge, dal presente regolamento, ed anche nei seguenti casi:

- a) quando non si sia provveduto alla realizzazione dell'opera entro i termini fissati dall'art. 54;
- b) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono tale da esserne compromessa la staticità, o da recare pregiudizio alla stabilità delle tombe vicine, e non siano state eseguite dal concessionario le opere necessarie. In tal caso il concessionario o gli aventi diritto si presumono irreperibili;
- c) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi diritto, se reperibili. In caso di irreperibilità trova applicazione il procedimento di notifica agli irreperibili, di cui all'art. 143 c.p.c., e la diffida viene pubblicata nell'Albo comunale e presso il cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi. Trascorso tale termine, ove non ricorrano circostanze che giustifichino il rinvio, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali dichiarerà la decadenza della concessione con atto da notificarsi nei modi di cui sopra ai concessionari o ai loro eredi. Tale atto dovrà essere pubblicato ed esposto per 180 gg all'Albo comunale e presso il cimitero.

3. Il Comune provvederà a liberare dalle salme o dai resti il manufatto che tornerà nella sua piena disponibilità, anche per altre concessioni. I resti saranno sistemati nell'ossario comune. Le salme non completamente mineralizzate saranno inumate per il tempo necessario alla mineralizzazione.

Il Comune ha facoltà di demolire i manufatti dei quali è rientrato in possesso a seguito della decadenza della concessione, oppure riassegnarli.

Art. 62 - Decadenza dalla concessione di tumulazione

1. La decadenza della concessione è dichiarata nei casi espressamente previsti dalla legge, dal presente regolamento, ed anche nei seguenti casi:

- a) quando risulti in stato di abbandono. In tal caso il concessionario o gli aventi diritto si presumono irreperibili;
- b) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia di decadenza della concessione viene adottata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, previo avvio del procedimento, e notificata al concessionario e/o a coloro che sono subentrati nella concessione. In caso di irreperibilità trova applicazione il procedimento di notifica agli irreperibili, di cui all'art. 143 c.p.c., e il provvedimento viene pubblicato nell'Albo comunale e presso il cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi.

3. In caso di decadenza, il loculo deve essere reso immediatamente disponibile per altra concessione, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di decadenza al concessionario, tramite trasferimento per inumazione del feretro all'interno del cimitero, cremazione ovvero tramite trasferimento in altro cimitero, a cura e spese del medesimo concessionario. In caso contrario, il feretro è inumato in campo comune a cura del Comune ed a spese del concessionario decaduto.

TITOLO V

DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI PERPETUE, DI QUELLE DI DURATA SUPERIORE A 30 ANNI E DELLE CONCESSIONI PERDUTE

Art. 63 - Disciplina delle concessioni perpetue e delle concessioni di durata superiore a 30 anni

1. Le concessioni perpetue rilasciate successivamente alla data del 10 febbraio 1976 sono nulle, e la loro durata è ricondotta ad anni 30 (trenta) dal rilascio della concessione.
2. Per le concessioni perpetue, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del d.p.r. 21/10/1975, n. 803, è possibile la revoca ai sensi dell'art. 92 comma 2 del regolamento di polizia Mortuaria di cui al DPR 285/1990, previa delibera di Giunta Comunale.
3. Il Comune può richiedere ai titolari di concessioni perpetue rilasciate antecedentemente alla data del 10 febbraio 1976 e di concessioni di durata superiore a 30 (trenta)anni rilasciate antecedentemente all'entrata in vigore del regolamento di polizia mortuaria approvato con delibera del C.C. n. 55 del 19.12.2013, di sottoscrivere un accordo di estinzione della concessione per estumulare i feretri e tumulare le cassetine resti ossei in appositi colombari (c.d. colombari) per la durata di 50 (cinquanta) anni dal rilascio della nuova concessione. In tale eccezionale caso, le spese di estumulazione, riduzione e tumulazione sono a carico del Comune, fatto salvo il pagamento degli oneri concessori indicati nelle tariffe di cui all'art. 70 del presente regolamento.

Art. 64 - Irreperibilità dell'atto di concessione

1. Nel caso di irreperibilità dell'atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale, quale presunzione *juris tantum* della sussistenza del diritto concessorio.
2. Fatta salva l'azione giudiziaria da parte dell'avente titolo, il riconoscimento di tale diritto può avvenire anche in via amministrativa. In tal caso le procedure, i documenti nonché gli altri elementi necessari per il riconoscimento di tale istituto dovranno essere previste da apposita determinazione dirigenziale.
3. La determina dirigenziale di cui al precedente comma può prevedere che, laddove il procedimento amministrativo dell'immemoriale non consentisse di ricostruire la concessione, la stessa venga considerata come inesistente, con conseguente liberazione dei feretri o resti secondo le norme stabilite dal presente Regolamento. In tal caso, sempre la medesima determina, può disporre una penale pari ad 1/30esimo dell'onere concessorio vigente al momento dell'accertamento della inesistenza della concessione, per ogni anno di occupazione abusiva, da porre a carico degli eredi della salma posta all'interno del feretro.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 65 - Disposizioni per i lavori all'interno dei cimiteri

1. Gli operatori di imprese esterne che operano all'interno dei cimiteri dovranno sottostare alle disposizioni scritte impartite dall'Ufficio Cimiteri. Non è consentito alle imprese di utilizzare lavoratori non in regola con le norme vigenti in materia di vigilanza e sicurezza sul lavoro e norme in materia tributaria. Sono autorizzati alla realizzazione di monumenti funerari imprese edili ed artigiane regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A., che siano in posizione regolamentare con gli obblighi assicurativi e previdenziali.
2. In mancanza delle prescritte autorizzazioni, è assolutamente vietato effettuare qualunque tipo di lavoro all'interno dei cimiteri comunali.
3. Non possono essere eseguiti lavori edilizi all'interno dei cimiteri nelle giornate di sabato, domenica e in altri giorni festivi infrasettimanali, compreso altresì il periodo dal 25 ottobre al 5 novembre di ogni anno. E' tassativamente vietato alle imprese di restare all'interno dei cimiteri dopo il segnale di chiusura. Esse devono rispettare gli orari di apertura e di chiusura, e comunque non possono essere in possesso delle chiavi dei cancelli cimiteriali.
4. Nell'interno dei cimiteri è vietata la lavorazione dei materiali, questi devono essere introdotti soltanto a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per i tagli, per le connessioni delle pietre, per le iscrizioni su lapidi e monumenti già in opera e per quanto altro l'ufficio competente riconosca indispensabile eseguirsi in luogo. La terra ed i materiali di rifiuto, provenienti dalle costruzioni, dovranno essere sollecitamente asportati dai cimiteri a cura e spese dell'esecutore dei lavori.
5. I concessionari che si avvalgono dell'opera di privati imprenditori sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'ufficio competente. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 66 - Introduzione e deposito di materiali e accesso

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'ufficio competente. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico/scarico.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali, e depositare terra di cumuli di materiale da costruzione nelle adiacenze del manufatto da realizzare.
3. Per una migliore fruibilità da parte dei visitatori, nei giorni festivi le aree adiacenti alle costruzioni devono essere riordinate e libere da qualsiasi materiale edile.

Art. 67–Ordine e vigilanza

È vietato deporre sul pavimento delle cripte, delle gallerie e dei marciapiedi dei loculi, come pure dei colombari, oggetti e materiali che possano costituire ostacolo e pericolo per i passanti, ed in particolare, cassette, vasi di fiori, candelabri, lampioni, scale, ecc.

Il personale di vigilanza provvederà alla rimozione immediata di tali oggetti senza alcun preavviso. All'interno dei cimiteri è vietato a chiunque di vendere fiori, lumi, ceri ed ogni altra cosa.

E' vietato accedere ai cimiteri con automezzi senza la prescritta autorizzazione.

L'acqua corrente si può utilizzare esclusivamente per detergere le lapidi e annaffiare, ogni altro uso è considerato improprio.

Art. 68 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Il personale è altresì tenuto:

- a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti del pubblico;
- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia nell'orario di lavoro che al di fuori di esso;
- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi;
- trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi odivieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazionedisCIPLINARE.

Art. 69 - Comportamento all'interno dei cimiteri

Tutte le persone che, a qualsiasi titolo, si trovino entro i cimiteri, devono tenere un contegno serio, rispettoso del luogo e delle prescrizioni, verbali e scritte impartite dal personale di vigilanza. I visitatori non possono accedere ai cimiteri fuori dell'orario stabilito, né vi possono restare dopo il segnale di chiusura.

CAPO II

SISTEMA TARIFFARIO

Art. 70–Tariffe: diritti e oneri delle concessioni

Le tariffe cimiteriali saranno stabilite ogni anno con atto di Giunta Comunale, comprese eventuali agevolazioni, per:

- a) concessione loculi
- b) concessione area per sepolture private
- c) concessione colombari
- d) concessioni doppie
- e) luci votive

secondo il seguente schema:

A) SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA:

Spesa fissa di richiesta di allaccio	€. ...
Canone annuo comprensivo di IVA	€. ...

B) ONERI CONCESSIONI CIMITERIALI:

LOCULI (**)		
	prima fila	€. ...
	seconda fila	€. ...
	terza fila	€. ...
	quarta fila	€. ...
	quinta fila	€. ...

AREE CAPPELLE PER SEPOLTURA PRIVATA		€. ...
AREE CAPPELLE PER SEPOLTURA PRIVATA - RINNOVO		€. ...
AREA INUMAZIONE A TERRA PER FERETRO		€. ...
AREA INUMAZIONE A TERRA PER URNA CINERARIA		€. ...
COLOMBARI		€. ...
CONCESSIONI DOPPIE	feretro (*)	Riduzione 15% sulle tariffe (**)
(*) seconda tumulazione	cassetina r.o. (*)	€. ...
	urna cineraria(*)	€. ...

C) DIRITTI PER I SERVIZI CIMITERIALI:

TUMULAZIONE SALMA IN LOCULO O CAPPELLA	€ ...
INUMAZIONE SALMA COMPRENDENTE SCAVO FOSSA E RICOPERTURA	€ ...
TUMULAZIONE CENERI E RESTI MORTALI (in colombario)	€ ...
TUMULAZIONE CENERI E RESTI MORTALI (in loculo)	€ ...
ASSISTENZA DISPERSIONE CENERI	€ ...
ASSISTENZA OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI STRAORDINARIE A RICHIESTA DEL CONCESSIONARIO (solo vigilanza custode)	€ ...
ESTUMULAZIONE ORDINARIA (restrizioni) A RICHIESTA DEL CONCESSIONARIO	€ ...
ESUMAZIONE ORDINARIA (restrizioni) A RICHIESTA DEL CONCESSIONARIO	€ ...

Le tariffe stabilite per i residenti, verranno incrementate per i non residenti al momento del decesso applicando la percentuale di aumento del +50%.

Il prezzo stabilito al momento iniziale sarà rivalutato, con cadenza biennale, secondo gli indici di rivalutazione ISTAT.

Tutte le spese inerenti gli atti di concessione saranno a totale carico dei concessionari.

Art. 71 - Sanzioni

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del DPR 10/09/1990 n. 285 è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quindi con sanzioni amministrative da 1.549,37 Euro a 9.296,22 Euro.

Art. 72- Rinvio

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente in materia.

Art. 73 – Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, è pubblicato all'Albo pretorio on-line per 15 (quindici) giorni ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
2. Il presente Regolamento sarà altresì pubblicato sul sito internet del Comune di Poggio Nativo, e va a sostituire integralmente il Regolamento comunale precedente, approvato con D.C.C. n. 12 del 29.03.2018.
3. Il presente Regolamento si compone di 73 articoli e 3 allegati che costituiscono fac-simili della modulistica in uso. Per quest'ultimi viene dato mandato agli Uffici competenti di integrarli e(o) apportarvi le modifiche che si rendessero necessarie, senza la necessità di riapprovazione da parte del Consiglio Comunale.